



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

Protocollo di intesa

Premesse:

L'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

A seguito del sisma che ha colpito, nel Lazio, principalmente i comuni di Accumoli e Amatrice e territori limitrofi in provincia di Rieti, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 245 del 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 27 dicembre 2002, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, sono stati definiti i "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389 del 26 agosto 2016, sono stati definiti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016".

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016, sono stati definiti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare stabilite all'art. 3 le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici".

Tale art. 3 recita:

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'Autorità giudiziaria.

3. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

4. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

5. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1994.

6. Le ARPA e le AUSL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

7. Le Regioni interessate dagli eventi di cui alla presente ordinanza, sono individuate, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, quali Soggetti responsabili per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, anche avvalendosi dei comuni.

Con Circolare del Dip.to Protezione Civile UC/TERAG 16/0046100 del 11/9/2016 sono state specifiche indicazioni operative per l'attuazione dell'art. 3 della sopra citata OCPDC n. 391/2016 ed in particolare:

Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *"I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi"*.

Tali materiali sono classificati in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale di cui al DM 8 aprile 2008, considerata l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

costituita, non solo da materiali inerti, ma anche da arredi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma.

In deroga all'art. 183 comma 1 lettera bb) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016.

Non sono, invece, assoggettati alla disciplina introdotta dall'ordinanza n. 391/2016 i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato.

Si sottolinea, inoltre, che il comma 1, dell'art. 3 della citata ordinanza n. 391/16 prevede la possibilità di eseguire, ove possibile, anche una raccolta selettiva dei materiali in questione, da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione.

Per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologie omogenee al fine di agevolare l'avvio al recupero e/o corretto smaltimento.

Lo stesso articolo prevede, come sopra richiamato, che i rifiuti in questione siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o centri comunali di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 3 della citata OCDPC 391/16, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/2016, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati". Tali materiali sono selezionati, separati e movimentati in raccordo con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT).

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 399 del 10 ottobre 2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" ed in particolare con l'art. 5 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) è stato disposto: "1. Al fine di provvedere alle attività di raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti e di assicurare l'allestimento e la gestione del deposito temporaneo dei suddetti materiali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016, le Regioni, individuate soggetti responsabili di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, possono provvedere avvalendosi delle deroghe indicate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016";

Con la medesima OCDPC 399/2016 inoltre l'art. 7 dispone "1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016";



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

Fase di individuazione dei siti di deposito temporaneo

Fermi restando i procedimenti di individuazione già disciplinati secondo le disposizioni degli ordinamenti di ciascun ente regionale e tenuto, comunque, conto dell'urgenza del caso, l'individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, ed è pertanto, opportuno che si trovino in aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate. Ai mezzi di trasporto dovrà inoltre essere consentito un agevole accesso, da percorrere in sicurezza. E' consigliabile che i siti siano dotati di pesa mobile al fine di tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso.

Il sito, infine, dovrà essere organizzato al fine di garantire l'univoca attribuzione delle macerie al luogo di raccolta anche ai fini delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria e della rendicontazione.

A seguito di sopralluoghi esperiti in data 5/9/2016 da funzionari della Regione Lazio Area Ciclo Integrato Rifiuti, sulle località preliminarmente indicate dai sindaci dei comuni di Accumoli e Amatrice, di concerto con il personale del Comando dei VVF di Rieti, della DICOMAC, dei Comuni interessati e del NOE di Roma che hanno permesso, tra l'altro, l'accesso ai luoghi, sono stati identificati due siti per il deposito temporaneo delle macerie tra i quali la ex cava in località Carpelone in comune di Posta per le macerie provenienti dal comune di Amatrice per la quale il medesimo comune di Posta aveva già dato per le vie brevi disponibilità nello spirito di solidarietà e assistenza alla popolazione ed alla amministrazione del Comune di Amatrice.

In data 8/9/2016 la Area Ciclo Integrato Rifiuti ha trasmesso con nota prot. 432796 del 08/9/2016, per le vie gerarchiche, la relazione denominata "Sisma 2016 - Localizzazione di siti per lo stoccaggio provvisorio delle macerie"

In data 9/9/2016 la medesima relazione è stata trasmessa alla DICOMAC.

In data 12/9/2016 è stato chiesto dalla DICOMAC la precisazione della posizione in coordinate geografiche ai fini della georeferenziazione dei siti.

In data 12/9/2016 è stata inviata una appendice alla sopra citata relazione contenente le coordinate geografiche dei siti prescelti.

In data 15/9/2016 e 4/10/2016 sono stati esperiti ulteriori sopralluoghi sui siti di interesse ai fini della attualizzazione delle condizioni dei medesimi e della verifica della viabilità di accesso, che ha confermato la piena validità della scelta dell'area da adibire a deposito temporaneo.

Fase di avvio al sito di deposito temporaneo/centri di raccolta comunale

Le operazioni di raccolta e trasporto ai siti di deposito temporaneo individuati e/o centro di raccolta comunali, saranno eseguite per quanto sopra dall'azienda che sarà individuata dalla Regione Lazio attraverso procedure di gara ai sensi di legge.

Richiamato che ai sensi del comma 3 dell'art. 3 dell'OCDPC n. 391/2016, "non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati", il MIBACT ha



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

suddiviso le macerie come di interesse, di possibile interesse e di nessun interesse. I materiali di possibile interesse saranno ispezionati precedentemente alla rimozione al fine della identificazione e recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale che saranno in quella fase raccolti e conservati da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT.

I materiali di nessun interesse e quello già ispezionato potrà essere rimosso e conferito nel sito di deposito temporaneo. Nel medesimo sito, sempre da parte del personale incaricato dallo stesso MIBACT, potrà avvenire una ulteriore verifica e possibile recupero di elementi architettonici di valore artistico e/o culturale.

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati definiti "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" sono state stabilite all'art. 11 le "Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici ed all'art. 12 le "Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici".

In particolare l'Articolo 11 prevede:

1. I materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. I materiali di cui al comma 1, oppure i materiali di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza 391/16, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016.
3. Qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità di cui al comma 2 della presente ordinanza. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento.
4. In considerazione dell'urgenza di provvedere alle attività di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l'esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisorie e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l'individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività di cui al presente articolo, nella misura necessaria.

Inoltre l'Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, recita:

1. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui alla ordinanza n. 391/2016 è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
2. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.
3. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 391/2016 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
4. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Per quanto sopra precedentemente alla rimozione dei materiali di cui al prima citato art. 3 comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 391 del 1 settembre 2016 i medesimi saranno sottoposti a bonifica dei materiali contenenti amianto o identificati come tali dai Vigili del Fuoco attraverso l'attuazione di uno specifico piano di intervento da attuarsi prima dell'inizio delle attività di cernita preliminare e successiva movimentazione verso il sito di deposito temporaneo di Carpelone in comune di Posta.

Per quanto sopra, a seguito di apposita procedura di gara, con nota prot. 489413 del 30/9/2016 dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti è stata individuata la ditta che procederà ai lavori di bonifica, incapsulamento e trasporto a discarica autorizzata dei materiali contenenti amianto, sia quelli già mappati da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che di quelli eventualmente messi a giorno nel corso dei lavori di movimentazione delle macerie.

Fase di trasporto e conferimento

Il soggetto che gestirà il sito di Carpelone, che sarà anch'esso identificato a seguito di apposita procedura di gara ai sensi di legge esperita da parte dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti, provvederà alla sorveglianza diurna e notturna del sito di deposito temporaneo e all'atto dell'ingresso al sito alla pesatura del carico ed alla compilazione del registro di carico e scarico dei materiali.



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

Lo scarico dei materiali sarà eseguito in maniera controllata ponendo sui cumuli apposita cartellonistica, sia su disposizione della A.G. che del MIBACT, al fine di identificare univocamente il sito di prelievo delle macerie per eventuali successivi controlli.

Lo scarico dei materiali privi di interesse sarà eseguito anch'esso in maniera controllata nel sito con le modalità stabilite dal Piano di Gestione redatto dall'Area Ciclo Integrato Rifiuti e da essa approvato.

Dopo la cernita iniziale presso i siti di origine finalizzata a separare ed avviare al recupero nel rispetto delle filiere già in essere (RAEE, ingombranti, ferro, legno), nel sito di deposito temporaneo verrà svolta una ulteriore fase di cernita al fine di separare dalla massa delle macerie le frazioni di interesse quali vetro, legno, plastica, ferro, inerti. Le frazioni così separate saranno avviate agli impianti di recupero mentre gli inerti e le pietre quale materia prima seconda potrà essere riutilizzata sia per la realizzazione di sottofondi stradali, piazzali, aree di interesse pubblico che per le opere di ricostruzione ai del reinserimento paesaggistico dei fabbricati.

Queste operazioni di cernita e recupero saranno eseguite mediante impianto mobile da parte di soggetto identificato sempre a seguito di apposita procedura di gara ai sensi di legge, esperita dall'Area Ciclo Integrato Rifiuti.

I residui inerti non riutilizzati potranno essere utilmente ricollocati nella medesima area della ex cava di Carpelone ai fini del ripristino morfologico del sito, previa predisposizione di apposito progetto a cura e spese del soggetto che gestirà il sito di Carpelone e approvazione da parte delle competenti aree della Regione Lazio (Vincolo Idrogeologico, Area Cave e Torbiere, ecc), qualora fosse richiesto dal Comune di Posta.

Gli eventuali scarti della vagliatura saranno conferiti in discarica autorizzata.

Gli eventuali rifiuti contenenti amianto che dovessero essere rinvenuti durante la fase di conferimento saranno gestiti secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016.

Il sito sarà riconsegnato al comune di Posta nello stato attuale salvo le eventuali attività di recupero ambientale che saranno eseguite su indicazione del medesimo Comune.

Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Amatrice, rappresentato dal Sindaco Sergio Pirozzi domiciliato per la carica presso la sede comunale in Corso Umberto I n. 70 in Amatrice (RI)

e

il Comune di Posta, rappresentato dal Sindaco Serenella Clarice domiciliata per la carica presso la sede comunale in Piazzale degli Eroi n. 18 in Posta (RI)

e



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

la Regione Lazio, rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Governo del ciclo dei rifiuti Demetrio Carini domiciliato per l'incarico presso la sede regionale di via del Giorgione n. 129 in Roma

si stipula il seguente Protocollo di Intesa (di seguito Protocollo) al fine dell'utilizzo in via temporanea e per la sola durata del periodo di stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, salvo eventuale proroga del medesimo, dell'area di proprietà comunale in località Carpelone già utilizzata a cava di materiale lapideo.

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo

Art. 2

Si riconosce l'interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90, per l'utilizzo in via temporanea e per la sola durata del periodo di stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, salvo eventuale proroga del medesimo, dell'area di proprietà comunale in località Carpelone, del comune di Posta, già utilizzata a cava di materiale lapideo, nello spirito di solidarietà e leale collaborazione tra Enti;

Art.3

Il Comune di Posta mette a disposizione della Regione Lazio e del Comune di Amatrice ai soli fini del deposito temporaneo delle macerie di cui all'art. 3, comma 1, della OCDPC n. 391/16 *"I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi"*. Le attività non comporteranno alcun pregiudizio allo stato dei luoghi che sarà ripristinato secondo le indicazioni dello stesso Comune di Posta entro i termini di validità dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, salvo eventuali proroghe, per un periodo massimo di mesi 12 dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di permettere alla ditta esercente la conclusione del piano di recupero ambientale in ottemperanza alla proroga, previa pronunciamento del TAR Lazio con ordinanza della Sezione Seconda Bis, N. 03064/2016 REG.PROV.CAU. N. 05432/2016 REG.RIC, in via di rilascio e con scadenza il 31.12.2017. Qualora lo stato di emergenza si protragga oltre il 31.12.2017, riscontrata l'impossibilità per l'esercente di provvedere, per danni o contaminazione del sito, il soggetto gestore del sito e la Regione Lazio si faranno carico della sistemazione ambientale dello stesso.

Art. 4

I residui inerti non recuperabili o non riutilizzati potranno essere utilmente ricollocati nella area della ex cava di Carpelone ai fini del ripristino morfologico del sito, previa predisposizione di apposito progetto a cura e spese del soggetto che gestirà il sito di Carpelone e approvazione da parte delle competenti aree della Regione Lazio (Vincolo Idrogeologico, Area Cave e Torbiere, ecc).

Art. 5



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

Il sito di deposito temporaneo delle macerie non potrà essere adibito a deposito di rifiuti di amianto che dovranno essere preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie. Nel caso in cui, comunque, residui di materiali contenenti amianto dovessero essere rinvenuti, in fase di separazione dei materiali all'interno della Cava di Carpelone, dovranno essere immediatamente rimossi e smaltiti secondo le forme e nel rispetto della normativa in materia.

Art. 6

L'area denominata "cava originaria" è identificata in catasto del Comune di Posta al foglio 21 particella 56/parte di estensione di 35.000 mq, mentre la pesa è ubicata sulla particella 57/parte.

Art. 7

Tutti i costi per l'approntamento, gestione, guardiania e successivo ripristino saranno a carico del Dipartimento di Protezione Civile in accordo con l'Ordinanza di Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 e seguenti, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, rendicontati dalla Regione Lazio attraverso l'Area Ciclo Integrato Rifiuti secondo le disposizioni impartite dalla medesima Ordinanza n. 388/2016 e seguenti. Gli eventuali oneri di cui sopra per la gestione del sito e la conclusione del Piano di Gestione delle Macerie redatto dalla Regione Lazio Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, eventualmente fuori dalla fase emergenziale prorogata, saranno a completo carico della Contabilità speciale presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022 intestata all'Ing. Wanda D'Ercole quale Soggetto delegato. In ogni caso, alcun costo o onere potrà essere addebitato a qualsiasi titolo al Comune di Posta, anche nel caso in cui terzi rivendichino diritti o richieste di risarcimento di danni derivanti dalle attività di deposito; per le medesime attività, il Comune di Posta è manlevato da qualsiasi pregiudizio a chiunque arrecato.

Art. 8

La durata del Protocollo è pari alla durata del periodo di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 salvo eventuale proroga, per un periodo massimo di mesi 12 dalla sottoscrizione del presente atto, al fine di permettere alla ditta esercente la conclusione del piano di recupero ambientale in ottemperanza alla proroga, previa pronunciamento del TAR Lazio con ordinanza della Sezione Seconda Bis, N. 03064/2016 REG.PROV.CAU. N. 05432/2016 REG.RIC, in via di rilascio e con scadenza il 31.12.2017. Resta inteso ed esplicitamente pattuito che al termine della durata del periodo di deposito temporaneo, la Regione Lazio si impegna a rilasciare le aree come avute in origine, e come comunque occupate, libere da persone e da cose nel medesimo stato in cui oggi vengono messe a disposizione, fatte salve le eventuali migliori e opere di recupero ambientale, che gli Enti si obbligano a compiere, che verranno trattenute dal Comune di Posta senza alcun onere o costo.

Art. 9

La Regione Lazio è responsabile, ai sensi dell'art. 3 comma 7 dell' OCDPC 391/2016, dalle attività di controllo per la verifica della coerenza delle attività connesse alla movimentazione delle macerie a quanto previsto dal Piano di gestione delle macerie predisposto dall'Area Ciclo Integrato Rifiuti.

Art.10



Comune di
Amatrice



Regione Lazio



Comune
di Posta

La Regione Lazio, il Comune di Amatrice ed il Comune di Posta manterranno la responsabilità esclusiva in merito alla corretta attuazione delle attività di propria competenza, fermo restando che le stesse sono concepite in un contesto di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni per il perseguimento di un interesse pubblico comune.

Art. 11

Dopo la fase di avvio è possibile il recesso su richiesta di una della parti. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione. Nell'ipotesi di recesso anticipato potranno essere rimborsate soltanto le spese sostenute e positivamente verificate, senza onere alcuno per il comune di Posta e provvedendo al completo sgombero dell'area di deposito temporaneo di Carpelone.

Art. 12

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Rieti.

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente Protocollo potrà rinviarsi ad addendum allo stesso oltre che alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto degli Accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni.

Eventuali modifiche o deroghe al presente Protocollo potranno essere apportate dai sottoscrittori su richiesta dei medesimi e sottoscrizione di atti integrativi.

Art. 14

Per quanto attiene le autorizzazioni, i permessi e i nulla osta necessari per la realizzazione delle attività nel sito di Carpelone e che non sono oggetto di deroga previste nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 e nelle successive Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, l'Area Ciclo Integrato Rifiuti, provvederà in merito anche attraverso procedure accelerate.

Il sindaco del Comune di Posta, previa acquisizione di tutti i permessi e nulla osta a cura della Regione Lazio, con proprio atto, provvederà a mettere a disposizione l'area di interesse con le modalità e la tempistica di cui agli articoli precedenti.

Per il Comune di Amatrice

Per il Comune di Posta

Per la Regione Lazio